



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0213/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0212/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Giuseppe Lepore - Vice Presidente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD SSC Capua (930726) contro la società ASD Castel Volturno Calcio 22 (946170) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Borrozzino Gino Valentino (2631859), la seguente

### DECISIONE

In data 26.11.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. S.S.C. Capua (matricola n. 930726) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Castelvoturno Calcio 22 (matricola 946170), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Gino Valentino Borrozzino (matricola n. 2631859).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato in data 22 dicembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2014/2015-2015-2016 / 2016-2017/ 2017-2018 /2018-2019 /2019-2020 /2020- 2021/2021-2022/2022-2023. Il premio è stato quantificato in euro 577,00 (cinquecentosettantasette/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 5 novembre 2025.

All'udienza fissata il giorno 13 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - sentita la parte ricorrente presente in udienza;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

### P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. Castelvoturno Calcio 22 (matricola 946170) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Gino Valentino Borrozzino (matricola n. 2631859) nella misura di euro 577,00 (cinquecentosettantasette/00), in favore della società A.S.D. S.S.C. Capua (matricola n. 930726).

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.

IL RELATORE  
Enrico Vitali

IL PRESIDENTE  
Stanislao Chimenti

Depositato in data 13 gennaio 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO  
Marco Lai